

Aspetti legali della manovra estiva

Avv. Piero Marchelli

Torino, 29 settembre 2009

Aspetti legali della manovra estiva

- **Pagamenti delle pubbliche amministrazioni**
- **Contenimento dei costi delle operazioni bancarie e valute**
- **Connesso alle azioni poste in essere dal D.L. 78/2009 – convertito nella Legge 102/2009 – si pone anche l'accordo sulla moratoria dei crediti raggiunto il 3 agosto 2009**

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni ***(art. 9 D.L. 78/2009)***

- **Velocizzazione dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni forniture e appalti**



L'intento è di ridurre i tempi e prevenire la formazione di ulteriori posizioni debitorie. A tal fine sono stati individuati i seguenti parametri cui le PA devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2009:

- 1. adottare le opportune misure organizzative senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**
 - **pubblicare le misure prescelte sul sito dell'amministrazione**
- 2. realizzare un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle risorse, i cui esiti sono redatti in rapporti**

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni ***(art. 9 D.L. 78/2009)***

- 3. obbligo di verifica preventiva della compatibilità degli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio (a carico del funzionario che adotta i provvedimenti di spesa)**



obbligazione non applicabile ad aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi inclusi policlinici universitari e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

l'inadempimento da parte dei funzionari competenti alle obbligazioni in materia di velocizzazione e controllo dei pagamenti comporta tanto sanzioni disciplinari che di natura amministrativa

Costi delle operazioni bancarie e valute

(art. 2, c.1 D.L. 78/2009)

In materia di *accredito* di assegni bancari, assegni circolari e bonifici sono state apportate notevoli modifiche su:

- **termini massimi di valuta e**
- **disponibilità economica.**

Fino ad oggi la materia era regolata dal solo art. 120 tulb, applicabile esclusivamente a determinate tipologie di operazioni (calcolo degli interessi, per di più limitati a operazioni effettuate sulla medesima banca).

Art. 120 tulb: "Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento."

Costi delle operazioni bancarie e valute ***(art. 2, c.1 D.L. 78/2009)***

La manovra anticrisi ha stabilito limiti massimi all'operatività delle banche statuendo espressamente la nullità di eventuali disposizioni peggiorative per il cliente bancario.

Preme ricordare che in materia di bonifici è in corso di recepimento la direttiva 2007/64/Ce, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la quale prevede una disciplina parzialmente difforme da quanto previsto nel decreto, per quanto concerne la data valuta dell'accredito e la disponibilità economica. Il recepimento della citata direttiva è previsto per il 1 novembre 2009 (nonostante il ritardo dell'iter legislativo)

Costi delle operazioni bancarie e valute ***(art. 2, c.1 D.L. 78/2009)***

	* Valuta	Disponibilità
Bonifici	1 giorno Medesimo giorno in cui l'importo è accreditato sul conto del prestatore di servizio di pagamento del beneficiario	4 giorni medesimo giorno in cui l'importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
Assegni bancari	3 giorni	5 giorni 4 giorni dal 1 aprile 2010
Assegni circolari	1 giorno	4 giorni

*** I giorni si considerano decorrenti dalla data di avvenuto versamento**

Moratoria sui crediti

(Avviso comune in vigore dal 3 agosto 2009)

Nell'ottica del sostegno alle piccole e medie imprese, imprese, Tesoro e banche hanno avviato a decorrere dal 3 agosto 2009 la moratoria dei crediti.



- **sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo**
- **sospensione per 12 mesi (ovvero 6) del pagamento della quota capitale implicita per canoni di leasing immobiliare e mobiliare**
- **allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine in relazione a anticipazioni su crediti certi ed esigibili**

Moratoria sui crediti ***(Avviso comune in vigore dal 3 agosto 2009)***

Le agevolazioni della moratoria sui crediti trovano applicazione non *erga omnes* – come nel caso della manovra estiva – ma con i seguenti limiti:

- **Limitato a favore delle piccole e medie imprese (quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE)**



medie imprese: imprese che occupano meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR

piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone, con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

- **Per le sole imprese che al 30 settembre 2008 fossero “*in bonis*” senza posizioni classificate come “*ristrutturate*” o “*in sofferenza*”**